

Sentenza n. 37 del 25 febbraio 2013 (ud 7 febbraio 2013) - della Commiss. Trib. Regionale, Perugia, Sez. III - Pres. Federico Centrone - Rel. Alfredo Quarchioni

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PERUGIA
TERZA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:
CENTRONE FEDERICO - Presidente
QUARCHIONI PROF. ALFREDO - Relatore
TEMPERINI FRANCESCO - Giudice
ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 394/12
depositato il 15/06/2012
- avverso la sentenza n. 396/8/11
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PERUGIA
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF.
CONTROLLI PERUGIA
controparte:
(...) 2005 - 2010
P(...) 06126 PERUGIA PG
difeso da:
MASSIMO BUGATTI E CHRISTIAN CAVAZZONI
VIA DELLA PALLOTTA N.13 06100 PERUGIA PG
Atti impugnati:
DINIEGO RIMBORSO SUCCESSIONI 2009

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

fatti.

L(...) 2005-2010, con sede a Perugia e rappresentata dai trustee (...)ro e C(...)o, presentava in data 27.07.2010, un'istanza di rimborso dell'imposta di Euro 96.000,00 all'Agenzia delle Entrate di Perugia, avendo pagata in qualità di (...) la tassa dell'8% sulla somma di Euro 1.200.000, in data 08/07/2009, ricevuta in donazione dal disponente Fondazione (...) di Perugia.

Il Trust, istituto non giuridico, denominato Fondazione (...) di Perugia, La Regione dell'Umbria, il Comune di Perugia, la Camera di commercio e i trustee B(...) e C(...) fu costituito in data 12/01/2006 con atto pubblico rogito notaio Paolucci di Perugia reg.to e aveva come scopo, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la riqualificazione e lo sviluppo dell'aeroporto umbro di S. Egidio nei quinquenni 2005 - 2010.

Come da atto costitutivo, gli apporti monetari, erano vincolati nella destinazione allo scopo dell'Organismo con una data di cessazione, fissata al 31.12.2010. Eventuali beni residui si

sarebbero devoluti alla Regione Umbria o ad altra società pubblica o Ente Pubblico Regionale individuato dai disponenti, come beneficiari.

Avverso, il rigetto della domanda di restituzione dell'imposta da parte dell'Agenzia delle Entrate, il Trust, attraverso i suoi trustee, inoltrava ricorso ritenendo non dovuta l'imposta pagata, sia per carenza di soggettività passiva del Trust, sprovvisto di capacità d'agire, sia per mancanza del presupposto impositivo, perché non si era né arricchito con l'apporto monetario essendo invece destinato a uno scopo ben preciso diverso dagli interessi del trust.

Secondo il ricorrente, la tassazione dovrà avvenire nel momento che il beneficiario riceverà e utilizzerà il bene a titolo gratuito, arricchendosi a danno del disponente che si depaupererà.

L'Agenzia, costituendosi in giudizio, resisteva richiamando la Circ. n. 48/Edel 2007 e la Circ. n.3/E del 22 gennaio 2008 che è intervenuta per chiarire il trattamento tributario specifico per l'istituto del trust. Afferma che la materia del TRUST viene disciplinata, al fine dell'imposizione indiretta, dalla Legge art. 2, comma 47, D.L. n. 262 del 2006, conv. in L. n. 286 del 2006, che prevede l'imposta di successione e donazione ai "trasferimenti di beni e diritti" per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla "costituzione di vincoli di destinazione".

Ciò pertanto, i beni scontano l'imposta sulla costituzione del vincolo di destinazione al momento della segregazione in trust, funzionale all'interesse dei beneficiari.

I primi giudici, accoglievano il ricorso del Trust, giudicando non dovuta la tassazione sulle somme elargite dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.

Si appellò l'Agenzia delle Entrate, chiedendo con udienza pubblica e vittoria di spese, la riforma integrale della sentenza, dichiarando legittimo il diniego del rimborso richiesto dal Trust.

Ripercorrendo la tesi già esposta nella costituzione del ricorso e con riferimento alla normativa in esso riportata (Circ. n. 48/E del 2007 e art. 2, comma 47, D.L. n. 262 del 2006, conv. in L. n. 286 del 2006), afferma che nel caso di specie, gli apporti monetari al Trust costituiscono vincoli di destinazione, essendo il soggetto obbligato a usarli per scopi determinati, con conseguente correttezza dell'imposta versata, proprio ai sensi della cennata normativa.

In sostanza, le somme elargite integrano proprio il presupposto impositivo della costituzione del vincolo di destinazione. E quindi evidente, a parere dell'Ufficio, come il soggetto passivo sia sfato correttamente il trust, in quanto immediato destinatario dei beni oggetto della disposizione segregativa, anche ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 346 del 1990, individuante proprio nei beneficiari delle altre liberalità tra vivi soggetti passivi d'imposta.

Priva di fondamento normativo è quindi l'avversa tesi, volta a ritenere che il presupposto impositivo si verifichi in capo al beneficiario finale dei beni amministrati dal trust.

Costituendosi (...), rappresentata dai trustee, con ampia memoria riconferma i concetti già esposti nel ricorso chiedendo la conferma della sentenza appellata.

Ribadisce infatti che soggetto passivo dell'imposta, sia pure in un momento successivo a quello dell'immissione della ricchezza, è il beneficiario del fondo del trust. Il trust rimane solo il "controllore" e il gestore del fondo. L'arricchimento avviene da parte dei beneficiari al termine del programma stabilito con l'assegnazione e l'accettazione indefettibile della sostanza patrimoniale da parte del trust.

Se poi si volesse ritenere beneficiario del trust la Regione dell'Umbria, alla quale al termine del trust stesso sarà attribuito il patrimonio residuo, ugualmente l'imposta non è dovuta, in forza dell'esenzione prevista per le regioni dall'art.3, comma 1 del D.Lgs. n. 346 del 1990.

MOTIVI DELLA DECISIONE - DIRITTO

Il Collegio, analizzata la documentazione agli atti prodotta e ascoltate le tesi presenti in udienza, ritiene in fondato l'appello dell'Ufficio e meritevole di confermare la sentenza appellata.

Pur se è vero che l'Istituto del Trust di vecchia origine anglosassone è trasferitosi solo da pochi anni in Italia, si può prestare a forme elusive ai fini fiscali, giustificando un atteggiamento di diffidenza da parte del fisco, è pur vero che occorre discriminare il trust caso per caso.

Il caso di cui trattasi si riferisce al caso semplice di un Trust cosiddetto "interno", con residenti tutti nel territorio dello stato, in particolare nella stessa Regione Umbria, Trust denominato appunto U(...), avente luogo a Perugia in Via di Circo, 6.

Il Trust in questione, regolamentato da rogito notarile del 29 dicembre 2005, non ha per oggetto né l'esercizio di attività commerciali né beni intestati a compagini aziendali, ma è nato appositamente per la semplice traslazione e gestione di una somma finanziaria tra un soggetto disponente diverso di volta in volta costituito nel caso in discussione, dalla Fondazione bancaria della C(...) di Perugia che trasferisce beni e diritti ad un altro soggetto (trustee), costituito da due persone, G(...)oni di Assisi e A(...) di Perugia.

I trustee, dovranno gestire il loro mandato gratuitamente, art.14 del rogito e con rendicontazione (art. 13) una somma donata a favore di un beneficiario, la Regione dell'Umbria, (art.6) per il raggiungimento di uno scopo stabilito (art.2) consistente in opere di manutenzione e ristrutturazione dell'aeroporto san Egidio di Perugia.

Trattasi, quindi di una somma finanziaria, data in donazione, che viene "segregata" cioè vincolata con un unico scopo e senza fini elusivi, costituendo "un capitale" distinto non facente parte del patrimonio del trustee".

I beneficiari del trust, sono individuati nell'atto costitutivo in modo trasparente così come i poteri del trust e quindi del trustee (art. 10) e limitati alla amministrazione e gestione del suddetto patrimonio per gli scopi consentiti e nei tempi consentiti(art.5) così come previsti nel rogito notarile.

Occorre premettere che effettivamente in Italia l'istituto del Trust ha sempre sollevato problematiche di carattere interpretativo, prestandosi a forme antielusive ai fini fiscali per un risparmio d'imposta, non essendo regolamentato da una disciplina propria.

Le novità introdotte dalla Finanziaria 2007 hanno avuto il merito di sciogliere parte dei dubbi sorti a riguardo; tuttavia rimangono ad oggi ancora questioni aperte, specie di natura applicativa, che necessiterebbero di apposita regolamentazione essendo ancora presenti lacune normative.

Per quanto riguarda le fonti normative richiamate dall'appellante, esse si presentano di dubbia interpretazione al caso trattato e le circolari dell'Agenzia delle Entrate citate ovviamente, non possono costituire fonte normativa.

Ritornando alla tassazione della donazione, oggetto della controversia, ovviamente l'imposizione fiscale può avvenire in due fasi possibili: nel passaggio del bene dal disponente al gestore; nel passaggio del bene dal gestore al beneficiario.

Nel caso in questione, tra gestore e beneficiario non esiste alcuna interposizione fittizia e simulata. Il soggetto interposto non è in realtà giuridicamente titolare del reddito ed il gestore non coincide con il beneficiario. I beneficiari del trust sono stati individuati in modo chiaro nell'atto costitutivo e quindi si è venuto a creare automaticamente una trasparenza fiscale anche ai fini della tassazione.

Il Collegio ritiene pertanto che l'assoggettamento all'imposta dovuta in relazione al primo trasferimento del bene dal disponente al gestore, come l'Ufficio reclama, non sia possibile, anche perché i beneficiari sono stati individuati in modo chiaro e trasparente e quindi non può essere il trust a venire tassato direttamente, come autonomo soggetto d'imposta.

Il gestore, del resto non incrementa il proprio patrimonio e rimane pertanto privo di capacità contributiva alla luce del principio fissato dall'art.53 della Costituzione e come tale, non conseguendo alcun arricchimento patrimoniale non nasce il necessario presupposto per l'applicazione dell'imposta.

L'imposta di donazione trova quindi un'applicazione giustificata, solo nel passaggio del bene dal trust al beneficiario che, di fatto, avrebbe un incremento della propria capacità contributiva.

Per quanto sopra esposto, il Collegio conferma la sentenza appellata e considera la obiettiva difficoltà del tema trattato, la normativa incompleta del settore e le opinabili interpretazioni normative, reputa giusto compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Respinge l'appello; Spese compensate

Perugia il, 7 febbraio 2013.



18/7/2013 - 15:41
 \$1217873E - 95.240.89.107 - 13579325 -
 fddc123394f6b863fd2ed8fff27780b2-386

© Wolters Kluwer
 Italia Srl
 P.I. 10209790152

*Sentenza n. 41 del 7 marzo 2013 (ud 1 febbraio 2013) - della
Commiss. Trib. Regionale, Perugia, Sez. III - Pres. Federico
Centrone - Rel. Francesco Temperini*

-
-
-

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PERUGIA
TERZA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:
CENTRONE FEDERICO - Presidente
TEMPERINI FRANCESCO - Relatore
QUARCHIONI PROF. ALFREDO - Giudice
ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 393/12
depositato il 15/06/2012
- avverso la sentenza n. 395/8/11
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PERUGIA
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF.
CONTROLLI PERUGIA
controparte:
(...)005 - 2010
P(...) 126 PERUGIA PG
difeso da:
MASSIMO BUGATTI E CHRISTIAN CAVAZZONI
VIA DELLA PALLOTTA N.13 06100 PERUGIA PG
Atti impugnati:
DINIEGO RIMBORSO SUCCESSIONI 2009

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(...)ha proposto ricorso avverso il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione Finanziaria in ordine all'istanza di rimborso della somma (Euro 163.535,38) dalla medesima pagata a titolo di imposta sulle successioni e donazioni sugli apporti monetari ricevuti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di

(...)

L'Ufficio si è costituito in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso.

Con sentenza del 9.3.11 la Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Ufficio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pur essendo effettivamente vero che l'Istituto del Trust si può prestare a forme elusive ai fini fiscali, giustificando un atteggiamento di diffidenza da parte del fisco, è tuttavia altrettanto vero che occorre comunque distinguere caso per caso.

La vicenda di cui trattasi si riferisce al caso di un Trust cosiddetto "intero", con residenti tutti nel territorio dello stato, in particolare nella stessa Regione Umbria, Trust denominato appunto (...)avente sede a Perugia in (...)

Il Trust in questione, regolamentato da rogito notarile del 29 dicembre 2005, non ha per oggetto né l'esercizio di attività commerciali né beni intestati a compagini aziendali, ma è stato costituito appositamente per la mera traslazione e gestione di una somma finanziaria tra un soggetto disponente diverso di volta in volta; nel caso in discussione tale soggetto è rappresentato dalla Fondazione bancaria della Cassa di Risparmio di Perugia, che trasferisce beni e diritti ad un altro soggetto (trustee) costituito da due persone, (...) di Assisi e A (...) di Perugia.

I trustee dovranno gestire il loro mandato gratuitamente (art. 14 del rogito) e con rendicontazione (art. 13) una somma donata a favore di un beneficiario, la Regione dell'Umbria (art. 6), per il raggiungimento di uno scopo stabilito (art. 2) consistente in opere di manutenzione e ristrutturazione dell'aeroporto di Sant'Egidio di Perugia.

Trattasi, quindi, di una somma finanziaria data in donazione, che viene "segregata", cioè vincolata, con un unico scopo e senza fini elusivi, costituendo "un capitale " distinto non facente parte del patrimonio del trustee.

I beneficiari del trust sono individuati nell'atto costitutivo in modo trasparente, così come i poteri del trust e quindi del trustee (art. 10), e limitati alla sola amministrazione e gestione del suddetto patrimonio per gli scopi consentiti e nei tempi consentiti (art. 5), così come previsti nel rogito notarile.

Ciò premesso, si evidenzia che le novità introdotte dalla Finanziaria 2007 hanno avuto il merito di sciogliere parte dei dubbi sorti riguardo ai Trust, pur permanendo ancora questioni aperte, specie di natura applicativa, che necessiterebbero di apposita specifica ulteriore regolamentazione.

Per quanto riguarda le fonti normative richiamate dall'appellante, esse si presentano di dubbia interpretazione relativamente al caso trattato e le circolari dell'Agenzia delle Entrate citate, ovviamente, non possono costituire fonte normativa.

Quanto alla tassazione della donazione oggetto della controversia si rileva che l'imposizione fiscale può avvenire in due fasi: nel passaggio del bene dal disponente al gestore e nel passaggio dal gestore al beneficiario.

Nel caso in questione, tra gestore e beneficiario non esiste alcuna interposizione fittizia e simulata. Il soggetto interposto

non è in realtà giuridicamente titolare del reddito ed il gestore non coincide con il beneficiario. I beneficiari del trust sono stati individuati in modo chiaro nell'atto costitutivo e quindi si è venuta a creare automaticamente una trasparenza fiscale anche ai fini della tassazione.

Questa Commissione ritiene, pertanto, che l'assoggettamento all'imposta dovuta in relazione al primo trasferimento del bene dal disponente al gestore, come l'Ufficio reclama, non sia possibile, anche perché i beneficiari sono stati individuati in modo chiaro e trasparente e quindi non può essere il trust a venire tassato direttamente, come autonomo soggetto d'imposta.

Il gestore del resto non incrementa il proprio patrimonio e rimane pertanto privo di capacità contributiva alla luce del principio fissato dall'art. 53 della Costituzione; non conseguendo alcun arricchimento patrimoniale non nasce pertanto il necessario presupposto per l'applicazione dell'imposta.

L'imposta di donazione trova quindi un'applicazione giustificata solo nel passaggio del bene dal trust al beneficiario che, di fatto, avrebbe un incremento della propria capacità contributiva.

Per quanto sopra esposto il Collegio conferma la sentenza appellata.

Considerata la obbiettiva difficoltà delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare tra le partile spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione respinge l'appello dell'Ufficio. Spese compensate.

Perugia il 7 febbraio 2013.

Sent. n. 35 del 27 gennaio 2011 (ud. del 26 gennaio 2011)
della Comm. trib. prov. di Perugia, Sez. I - Pres. Balucani, Rel. Parroni
Imposta ipotecaria - Imposta catastale - Base imponibile - Determinazione -
Fattispecie - Costituzione di beni in trust - Prelievo - Misura fissa

Massima - La semplice costituzione del trust ed il trasferimento dei beni al trustee non comportano alcun arricchimento imponibile in misura proporzionale avendo i beneficiari una posizione di aspettativa.

Fatto e Diritto - Con ricorso sopra meglio descritto il Notaio Fa.Ru., rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Al.Me., si oppone avverso l'avviso di liquidazione del 09/11/2009, avente ad oggetto atto del 22/10/2009, rep. n. 1763/01287 registrato in via telematica il 26/10/2009 al n. 2586 serie 1T: dante causa Li.Fr. ed avente causa Medici Si.Ma.

Con l'avviso impugnato l'Agenzia delle Entrate ha provveduto al recupero dell'imposta ipotecaria e catastale in quanto in mancanza di specifiche disposizioni le modalità di applicazione delle imposte ipotecaria e catastale alla costituzione di vincoli di destinazione, sono stabilite dal testo unico approvato con D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.

Tali imposte sono dovute, rispettivamente, per la formalità della trascrizione di atti aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per la voltura catastale dei medesimi atti.

Le stesse imposte sono dovute in misura proporzionale relativamente alla trascrizione di atti che conferiscono nel trust, con effetti traslativi, i menzionati beni e diritti.

Con la proposta opposizione la parte ricorrente lamenta l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione e/o contrasto degli artt. 23 e 53 della Costituzione e per violazione e/o contrasto con la legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente).

Lamenta, poi, l'errata interpretazione del D.Lgs. n. 347 del 1990 e la carenza assoluta di motivazione dell'avviso di liquidazione concludendo con la richiesta di annullamento dello stesso.

Si è costituita regolarmente l'Amministrazione resistente che, alle eccezioni sollevate dalla controparte, oppone che alcun valido motivo di impugnazione in ordine alla ripresa fiscale è stato addotto e, quindi, chiede la conferma della rettifica operata, concludendo per il totale rigetto delle domande della parte ricorrente.

Fissato il giudizio per l'odierna pubblica udienza, sentite le parti che concludono riportandosi ai rispettivi atti, la Commissione, esaminati i fatti e le questioni della controversia, si è riservata di decidere.

In data odierna la riserva viene sciolta come da dispositivo.

Tanto premesso, il Collegio ritiene preliminarmente che, per giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ormai consolidata nel tempo, si reputa l'avviso di liquidazione correttamente motivato quando contenga l'indicazione dei criteri astratti contemplati dalla legge o comunque, correlati al caso concreto, si da rispondere all'esigenza di consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa e delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ufficio nell'eventuale fase

Sotto tale profilo, l'atto impugnato risulta del tutto aderente al sistema legislativo e la sua valenza non può essere in alcun modo contestata.

Detto questo e passando al merito della lite va osservato che a tutt'oggi con particolare riferimento all'imposizione indiretta, non vi è una disciplina normativa nazionale che si riferisca espressamente al trust e, pertanto, non si può fare applicazione diretta alla fattispecie de quo delle norme in materia di imposta sulle successioni e donazioni ma, al massimo, applicazione analogica o estensiva, qualora si ritenga che l'espressione "vincoli di destinazione" si riferisca anche al trust; (secondo l'Amministrazione finanziaria dalle circolari n. 48/E del 2007 e n. 3/E del 2008 si ricaverebbe il principio secondo cui l'atto di trasferimento di beni dal disponente al trustee di un trust sconta l'imposta immediatamente l'importo dovuto sulla costituzione del trust deve essere corrisposto al momento della segregazione del patrimonio, che può coincidere con la costituzione del trust o avvenire in un momento successivo - con le aliquote individuate sulla base del rapporto di parentela esistente tra il disponente e il beneficiario).

Oltre a questo va osservato che l'art. 2, comma 49 del decreto - legge 3 ottobre 2006, n. 262 (convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286) che ha reintrodotto l'imposta sulle successioni e donazioni, nell'individuare le aliquote applicabili, fa riferimento al "valore delle quote dei beni o diritti attribuibili", per poi distinguere le aliquote in relazione al rapporto di parentela esistente fra disponente e beneficiario dell'attribuzione, e in questa sede (v. lett. a, b e c) dello stesso art. 2, comma 49, la norma utilizza le parole "a favore"; la norma esclude quindi la sottoposizione a tassazione della mera costituzione del vincolo di destinazione; (deve perciò trattarsi di beni o diritti "attribuiti a favore" di un soggetto terzo rispetto al disponente) e pertanto l'interpretazione corretta della norma non può essere che quella secondo cui (l'oggetto della tassazione deve concretizzarsi in un trasferimento di ricchezza "a favore di un soggetto terzo").

Per di più va ulteriormente osservato che l'oggetto del prelievo, in materia di vincoli di destinazione (e quindi di trust) è costituito dall'incremento netto di ricchezza conseguito dal beneficiario dell'elargizione, dunque del suo effettivo arricchimento. Ne consegue che nel caso in esame il beneficiario è esclusivamente titolare di una posizione qualificabile come di "aspettativa giuridica" che è la posizione propria di chi è titolare di un diritto sottoposto a condizione sospensiva; è pertanto titolare di una posizione giuridica che si potrebbe anche definire "incontrovertibile" ma che comunque non gli consente, al momento dell'istituzione del trust, di ottenere i beni e quindi nei suoi confronti non si manifesta alcun arricchimento tassabile; fa incontrovertibilità rileva non in quanto tale, ma solo in quanto consente di ottenere, appunto i beni, ciò che si realizzerà nella fattispecie specifica, soltanto al momento del verificarsi degli eventi condizionanti. Le suddette osservazioni conducono questo Collegio a ritenere corretta l'applicazione delle imposte in misura fissa che va anticipata già al momento della istituzione e che la funzione dell'atto attributivo di beni al trustee è quella, puramente strumentale, di consentirgli, attraverso il controllo dei stessi beni, di attuare il programma predisposto nell'atto istitutivo (l'atto di trasferimento del disponente ai trustee è atto strumentale e neutro).

Solo successivamente, e coerentemente, con la ricostruzione civilistica

dell'istituto, quando il trustee, avendo realizzato il programma disposto dai disponenti nell'atto istituito, attribuirà il trustfund al beneficiario sarà valutato il presupposto impositivo. Prima di allora nessun soggetto potrà vantare nei confronti dei beni alcun diritto.

Ne deriva che solamente al momento in cui si verificherà la predetta condizione scatterà a carico del beneficiario, sempre che il diritto ad ottenere i beni sia "incontrovertibile" perché nulla esclude che il beneficiario rinunci al beneficio stesso, in applicazione del principio generale secondo cui la sfera giuridica dei terzi non può essere modificata senza il loro consenso - l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 131 del 1986 con conseguente pagamento delle imposte dovute.

In altri termini va ribadito che il trust non comporta alcun trasferimento di ricchezza al momento della sua costituzione nei confronti del trustee che di fatto non ottiene alcun sostanziale arricchimento personale e non realizza alcun accrescimento definitivo della sua sfera patrimoniale: i beni devoluti in trust sono oggetto di segregazione e in adempimento delle proprie funzioni dovranno essere devoluti dal medesimo trustee, con esclusione di qualsiasi discrezionalità, a favore dei beneficiari che, nel caso de quo, sono stati individuati nei parenti in linea retta del disponente.

Alla stregua delle osservazioni dinanzi esposte, le richieste del ricorrente sono fondate e vanno accolte, l'atto istitutivo del trust in questione non può dar luogo all'applicazione proporzionale delle imposte ipotecarie e catastali, ma va registrato con il pagamento delle predette imposte in misura fissa.

In ordine alle spese processuali questa Commissione reputa che possono essere interamente compensate, in considerazione del fatto che le reciproche affermazioni ed eccezioni delle parti si prestano ad aggettiva incertezza interpretativa.

P.Q.M. - La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI VENEZIA - MESTRE

riunita con l'intervento dei Signori:

TAMBORRA

CHINI

FELTRIN

NICOLO'

LEONARDO SEBASTIANO

MARIO

SEZIONE 29

Presidente e Relatore

Giudice

Giudice

SEZIONE

N° 29

REG.GENERALE

N° 1442/11

UDIENZA DEL

13/02/2012

ore 09:30

SENTENZA

N°

10/29/12

PRONUNCIATA IL:

13/02/2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

21/02/2012

Il Segretario

L'Assistente Tributario

Filippo BELLINO



ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 1442/11
spedito il 26/05/2011
- avverso la sentenza n° 108/09/2010
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di TREVISO
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TREVISO

controparte:

FERRETTO LORENZO
VIA CORTESE 2 31100 TREVISO TV

difeso da:

BASSO PAOLO
VIA ZANZOTTO 28 31053 PIEVE DI SOLIGO TV

Atti impugnati:

AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 09011017754 DONAZIONE 2009

FATTO

Con atto Notaio Ferretto Lorenzo di Treviso registrato telematicamente il 7.8.2009 la Signora Borrini Federica istituiva irrevocabilmente un trust denominato Zii Trust, avente ad oggetto la nuda proprietà di un immobile in Tarquinia, gravato da diritto di abitazione dello zio Borrini Antonio Angelo con la moglie Gemo Michela, con lo scopo di destinare i beni conferiti in trust (loro incrementi e frutti) a costituire un patrimonio a favore dei beneficiari e provvedere alla sicurezza economica e al soddisfacimento presente e futuro delle necessità degli stessi e con l'obbligo di trasferire i beni al termine del trust (previsto in trenta anni, salvo risoluzione anticipata previo consenso scritto del Guardiano).

Era prevista la segregazione dei beni del Trust, che non potevano pertanto essere aggrediti né dai creditori del Trust né da quelli del disponente; Trastee veniva designata la stessa disponente, mentre la Signora Marcon Paola era nominata Guardiano, con funzioni di vigilanza e controllo.

Beneficiari erano in primis gli zii della disponente, attuali titolari del diritto di abitazione, in parti uguali e con accrescimento reciproco; qualora i primi beneficiari fossero deceduti al momento della cessazione del trust, si designava come beneficiari la stessa disponente Borrini Federica, la sorella Sara e la Signora Rapasciullo Teresa (anche qui in parti uguali e con accrescimento reciproco) e, in caso di decesso anche di questi ultimi, per un mezzo i discendenti della disponente e per l'altro mezzo i discendenti della sorella Sara.

Il Notario rogante applicava all'atto l'imposta fissa di registro, trattandosi di atto a contenuto non patrimoniale; l'Ufficio invece riliquidava l'imposta con l'aliquota proporzionale del 6% e notificava avviso di liquidazione all'Ufficiale rogante, con riferimento alla reintrodotta imposta sulle successioni e donazioni atteso il disposto dell'art. 2 commi 47-49 L. 24.11.2006 n. 286, a mente dei quali erano assoggettati all'imposta anche gli atti diretti a costituire un vincolo di destinazione e ritenuto che tale vincolo andasse considerato sin dall'origine a favore del beneficiario nell'ambito dell'unico disegno volto a realizzare l'attribuzione liberale.

Contro tale atto si gravava il Notaio rogante con ricorso alla CTP di Treviso, lamentando nullità dell'avviso per inesistenza e nullità della motivazione ed eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dell'art. 2 citata legge 286 e dell'art. 58 co. 1 TUS, ritenuto che il Trust, lungi dal costituire un vincolo di destinazione, si sostanziava nella semplice separazione di beni dal patrimonio della disponente (tanto che lo stesso comma 47 dell'art. 2 L. 286 non individuava il Trust come destinatario delle norme sulla successione e donazione), che il momento impositivo andava invece individuato nel momento del trasferimento finale dei beni al beneficiario; assumeva poi il ricorrente che la soluzione adottata dall'Ufficio anticipava illegittimamente la tassazione in un momento in cui nessuna capacità contributiva veniva espressa, che inoltre era fuorviante ritenere che la costituzione del trust aveva carattere liberale mancando del tutto in capo al disponente l'animus donandi e in capo al trustee l'arricchimento; e quand'anche si condividesse l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate si doveva considerare che, non essendo ancora individuati i destinatari finali dell'attribuzione al momento della costituzione del trust, l'attribuzione era sottoposta a condizione sospensiva con la conseguenza della ne-

cessità di applicare gli artt. 58 TUS e 27 TUR; in definitiva, l'atto doveva scontare solo l'imposta in misura fissa.

L'Ufficio ritualmente costituito sostenne la legittimità del provvedimento impugnato, facendo riferimento all'esplicito dato normativo, che aveva introdotto la tassazione anche per gli atti contenenti vincoli di destinazione, come nella fattispecie, e tenuto conto della caratteristica di liberalità del negozio disposto dalla Signora Federica Borrini.

La CTP di Treviso, investita del gravame, con sentenza n. 108 in data 12.7.2010 accolse il ricorso per motivi di merito annullando l'avviso di liquidazione impugnato e compensò le spese del giudizio.

Contro tale sentenza si è gravato con appello a questa CTR l'Ufficio, ribadendo le tesi già espresse in primo grado, attese anche le disposizioni emanate dall'Agenzia delle Entrate sulla portata della novella legislativa introdotta nel 2006.

Si è costituito il contribuente, controdeducendo ai motivi di appello ed appello incidentale concernente il primo motivo del ricorso introduttivo in relazione alla omessa o carente motivazione sulla quale il Giudice di primo grado non si era pronunciato.

DIRITTO

Reputa il Collegio che occorre prendere le mosse dal diritto positivo, in particolare dalla L. 286/2006 (che aveva convertito in legge il D.L. 262/2006).

Tale complesso normativo ha, tra l'altro, reintrodotto la tassa sulle successioni e sulle donazioni, nell'ambito della quale ha individuato la materia imponibile in relazione agli atti di liberalità con i quali vengono disposti "vincoli di destinazione": di qui la scelta dell'Ufficio di sottoporre i negozi di trust, in quanto contenenti un vincolo di destinazione dei beni oggetto del trust, all'imposta proporzionale (nel caso di specie, al 6% trattandosi di beneficiari parenti fino al terzo grado).

S'impone allora la necessità di stabilire se con l'atto di trust si costituisce effettivamente un vincolo di destinazione oppure se il relativo negozio abbia specifiche caratterizzazioni; non va trascurato che il negozio di trust è negozio di common law, sconosciuto all'ordinamento italiano, oggetto di apposita convenzione internazionale poi recepita dal nostro legislatore con L. 364/1989.

Attese tali peculiarità, osserva il Collegio che con il negozio in parola si è inteso operare una segregazione patrimoniale di un bene, senza creare una autonoma personalità giuridica, da non confondere con il vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c., privo di formali effetti traslativi (al momento dell'istituzione) e perciò non idoneo ad esprimere una "capacità contributiva".

Ciò posto, ne discende come logica conseguenza che non può consentirsi all'interprete estendere la categoria dei negozi con vincolo di destinazione a negozi che tali non sono: i primi vengono sottoposti a tassa proporzionale perché comportano un evidente incremento patrimoniale e quindi sono espressione di capacità contributiva; i secondi al contrario né causano, al momento della loro istituzione, l'incremento patrimoniale né sono rivelatori di capacità contributiva.

Reputa il Collegio, dovendo applicare le norme per quanto hanno disposto secondo i comuni canoni ermeneutici, che, rispetto ai negozi istitutivi di trust, il legislatore mentre

da un lato li ha sottoposti alle imposte dirette con la stessa legge 286/2006 modificando espressamente l'art. 73 del TUIR, non li ha richiamati in sede di norme sull'imposta di registro e donazione, ad evidente dimostrazione della scelta operata volta ad escludere l'imposta sulle donazioni per questo tipo di negozi, salva poi, al momento dell'attribuzione definitiva dopo la scadenza del trust (i trenta anni previsti nell'atto di istituzione), la possibilità di operare l'imposizione secondo le norme sulle successioni e donazioni.

Ne discende che va coerentemente applicata, al momento dell'atto de quo l'imposta in misura fissa ex art. 58 D.Lgs. 346/1990 e rinviare l'imposizione al momento della effettiva attribuzione patrimoniale.

L'appello dell'Ufficio va pertanto rigettato e va confermata la sentenza impugnata.

Quanto all'appello incidentale del contribuente, va pure rigettato, atteso che l'atto impugnato appare sufficientemente motivato con riferimento ai presupposti di fatto e di diritto ritenuti ed assunti dall'Ufficio.

Il rigetto di entrambi gli appelli unitamente alla obiettiva incertezza sulla portata delle norme applicabili, tenuto conto dell'insufficienza dell'espressione "vincoli di destinazione" usata dal legislatore, costituiscono giusti motivi per dichiarare compensate le spese del giudizio.

P.Q.M.

Decidendo sugli appelli in oggetto, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, così dispone:

- 1- rigetta l'appello principale dell'Ufficio e l'appello incidentale del contribuente;
- 2- conferma la sentenza di primo grado;
- 3- compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Venezia li 13.2.2012

IL PRESIDENTE- Estensore
- Avv. Niccolò Tamborra -



*Sentenza n. 75 del 21 settembre 2010 (ud 21 settembre 2010)
- della Commiss. Trib. Regionale, Venezia, Sez. XVI - Pres.
Lazzaro, Rel. Floridi
Trust liquidatorio - Trasferimenti immobiliari - Imposta
proporzionale - Inapplicabilità - Imposte ipotecaria e catastale
in misura fissa - Applicabilità*

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI VENEZIA
SEDICESIMA SEZIONE

A. Lazzaro - Presidente
C. Floridi - Relatore
P. Perera - Giudice

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Treviso - notifica, alla Società (...) e alla Società (...) in liquidazione, un avviso di liquidazione per un importo complessivo di Euro 7.175,76 per il recupero delle imposte ipotecarie e catastali relativo all'atto con il quale l'azienda è conferita in trust. Le imposte sono rapportate al valore dei beni immobili conferiti nel trust e sono determinate nella misura proporzionale rispettivamente del 2% e dell'1% anziché nella misura fissa.

Le due società presentano ricorso ed eccepiscono che il patrimonio segregato in trust è separato e distinto ed è dotato di autonomia patrimoniale in base alla Convenzione dell'Aja ratificata e recepita nella legge italiana. Saggiungono che l'Amministrazione finanziaria ha più volte affermato la soggettività tributaria dei trust a cui viene attribuito un proprio codice fiscale e sostengono, pertanto, che l'unico soggetto dotato di legittimazione passiva è il trust e non le ricorrenti. Eccepiscono, poi, l'illegittima applicazione dell'imposta proporzionale in luogo dell'imposta in misura fissa e la violazione dell'art. 4 della tariffa allegata al T.U. approvato con decreto legislativo n. 347 del 1990. Eccepiscono, altresì, l'errata quantificazione delle imposte atteso che a fronte di un valore imponibile di Euro 25.000,00 sono liquidate Euro 7.175,60 e non 750,00.

Con le contro deduzioni l'Ufficio riconosce di aver errato nel quantificare le imposte e ridetermina l'importo dovuto nella misura proposta dalle parti. Contesta, poi, tutte le altre eccezioni della ricorrente e chiede il rigetto del ricorso.

I primi giudici, riuniti i due ricorsi li accolgono e compensano le spese. Nella motivazione è specificato che pare ragionevole applicare agli atti l'imposta in misura fissa atteso che si è in presenza di un fenomeno di separazione patrimoniale che toglie provvisoriamente la disponibilità gestionale al disponente per

attribuirla con identiche caratteristiche al fiduciario, ma non altera definitivamente consistenza e capacità agli interessati.

Con l'appello l'Ufficio ripropone le argomentazioni già espresse nel giudizio di primo grado e afferma che la sentenza impugnata è stata emessa in violazione e in falsa applicazione delle norme, contenute nel decreto legislativo n. 347 del 1990, emanate in materia di imposte ipotecarie e catastali. Contesta ai primi giudici di aver ritenuto indispensabile l'applicazione dell'aliquota proporzionale alla necessità che ci sia corrispondenza tra incremento da una parte e diminuzione dell'altra, di ricchezza e di capacità contributiva. Ripete che l'applicazione delle imposte in misura proporzionale è connessa alla natura e agli effetti giuridici dell'atto da tassare, nonché alla natura dei beni oggetto della costituzione del trust. Pone in rilievo, poi, che con l'art. 1, commi da 74 a 76 della legge n. 296 del 2006, nel nostro ordinamento tributario sono state introdotte, per la prima volta, disposizioni in materia di trust, in particolare al trust è stata riconosciuta un'autonoma soggettività tributaria rilevante ai fini dell'imposta tipica delle società, degli enti commerciali e non commerciali. Pone l'attenzione, altresì, sulla circostanza che la Convenzione dell'Aja del 7 luglio 1985, resa esecutiva con legge n. 364 del 1989, non dispone sul trattamento fiscale del trust e, quindi, la competenza dell'imposizione tributaria rientra in quella dei singoli Stati. Pone ancora in rilievo che, nel caso in esame, l'atto istitutivo del trust contiene chiaramente ed esplicitamente il trasferimento in proprietà dell'azienda con tutti gli immobili. Per gli immobili, com'è noto, sotto il profilo fiscale assume particolare rilievo il prodursi dell'effetto reale che consiste nell'effettivo trasferimento della proprietà del bene immobile. Chiede la riforma della sentenza impugnata e il riconoscimento della legittimità dell'atto impositivo nel quale le imposte dovute sono state rideterminate nella misura indicata dalle parti. Con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Non si costituiscono in giudizio le parti appellate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'Ufficio, ai sensi dell'art. 1 della tariffa e dell'art. 10 del decreto legislativo n. 347 del 1990, con l'avviso di liquidazione, oggetto del presente giudizio, sottopone a tassazione proporzionale (2% imposta ipotecaria e 1% imposta catastale) il valore dei beni immobili dichiarato dalle parti nell'atto costitutivo di trust in Euro 25.000,00. A sostegno del proprio operato afferma che il trustee è considerato un gestore di beni che sono nella piena proprietà dello stesso, sia dal punto di vista della titolarità del diritto dominicale e sia per l'effetto reale che si è prodotto con il trasferimento di beni immobili.

Al riguardo si osserva che tra le caratteristiche essenziali dell'atto costitutivo di trust ha particolare rilevanza la previsione

contenuta nell'articolo 2 della Convenzione dell'Aja, ratificata e resa esecutiva con la legge 16.10.1989, n. 364. In detto articolo della Convenzione è specificato che i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee". Da ciò discende la peculiare condizione consistente nella segregazione dei beni conferiti in trust rispetto al restante patrimonio del disponente (settlor) e degli altri beni del trustee. Trattasi di una caratteristica segregazione patrimoniale che deve consentire ai beni conferiti in trust di essere destinati al raggiungimento di un determinato scopo prefissato dal disponente nell'atto istitutivo. Si può sostenere pertanto, come affermano in modo colorito alcuni autori, che i beni costituiti in trust sono a tutti gli effetti beni blindati".

La caratteristica sopra evidenziata lascia supporre che la proprietà dei beni attribuiti al trustee è una proprietà del tutto particolare, cioè condizionata e limitata nel tempo in quanto è destinata a concludersi con il raggiungimento dello scopo per cui il trust è stato posto in essere. Questa caratteristica, peculiare dell'istituto del trust, induce a ritenere, sebbene si è in presenza di un atto traslativo di un diritto di proprietà di un bene immobile, dal disponente al trustee, che le formalità di trascrizione e di voltura catastale, relative ai beni immobili conferiti nel trust, non possono rientrare tra i casi previsti nell'art. 1 della tariffa allegata al testo unico approvato con decreto legislativo n. 347 del 1990, che dispone, in linea generale, l'applicazione dell'aliquota proporzionale per tutti i trasferimenti immobiliari, ma possono rientrare tra i casi di trascrizione e volture catastali da assoggettare a tassazione in misura fissa.

Per quanto sopra argomentato si conferma la decisione di primo grado e si respinge l'appello dell'Ufficio. Non si provvede sulle spese del presente giudizio in assenza di attività difensiva delle parti appellate.

P.Q.M.

Respinge l'appello. Nulla per le spese.
Venezia - Mestre il 21 settembre 2010.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI MILANO

SEZIONE 15

riunita con l'intervento del Signor:

<input type="checkbox"/>	IZZI	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	MARSEGLIA	GIOVANNA	Relatore
<input type="checkbox"/>	MAFFEY	MARIA TERESA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 194/11
depositato il 13/01/2011
- avverso la sentenza n° 113/18/2010
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MILANO
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

Atti impugnati:

AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 08/IT/022158/000/P001 REGISTRO 2008

SEZIONE

N° 15

REG.GENERALE

N° 194/11

UDIENZA DEL

11/06/2012 ore 16:00

SENTENZA

N°

73/15/12

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

4/07/12

Il Segretario

[REDACTED]

[Signature]

R.G.A. n. 194/11

Parti:

██████████, elettivamente domiciliata a Milano, Via ██████████
██████████ presso lo studio dell'Avv. ██████████ che la rappresenta e difende come
da delega in atti.

APPELLANTE

C/

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

APPELLATA

Oggetto: sentenza impugnata n. 113/18/10 del 21.12.09/13.5.10 resa dalla CTP di
Milano; atto originario avviso di liquidazione n. 081T022158000P001 Donazioni 2008
sanzioni.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'agenzia delle entrate, a seguito della registrazione dell'atto di costituzione di trust, emetteva avviso di liquidazione per il recupero dell'imposta di donazione sul valore dei beni costituiti in trust, applicando l'aliquota dell'8% ex art. 2, comma 49, del D.L. 262/06, convertito in legge n. 286/06 ed ammontante ad € 23.044,16.

Proponeva ricorso la contribuente eccependo l'eccesso di potere con violazione dell'art. 2, commi 47 e 49 del DPR n. 131/86; l'inesistenza dei presupposti per la tassazione dell'atto impugnato; erroneo calcolo delle aliquote a seguito dell'omesso riconoscimento delle franchigie; erronea determinazione della base imponibile e carenza di motivazione.

Si costituiva l'Agenzia delle entrate che contestando quanto dedotto dalla ricorrente, ne chiedeva il rigetto.

La CTP di Milano respingeva il ricorso e compensava le spese.

Avverso questa sentenza propone appello la contribuente eccependo che l'imposta di donazione richiesta non aveva tenuto conto delle franchigie vigenti, pari ad €

1.000.000,00 nel caso i beneficiari fossero coniugi o parenti in linea retta, mentre il valore del bene, pari ad € 288.000,00, avrebbero comportato l'annullamento della pretesa erariale e, ammessa, per ipotesi, la tassazione prevista dalle Circolari n. 47/E del 2007 e n. 3/E del 2008, il risultato sarebbe stato che nessuna imposizione poteva essere richiesta poiché il risultato si sarebbe automaticamente annullato in ragione dell'applicazione delle franchigie.

L'appellante, poi, precisava che il trust è rapporto giuridico in forza del quale un soggetto - trustee - diventa titolare di uno o più patrimoni separati dal proprio patrimonio personale.

In breve, nel trust, l'effetto diretto dell'atto negoziale è la separazione di patrimoni in capo al medesimo soggetto.

La natura diversa del trust rispetto ad enti era confermata dal TUIR all'art. 73, c.1, lett. b) e c) che distingue, tra i soggetti passivi, il negozio di trust da diverse tipologie di enti.

Di conseguenza la sentenza opposta la quale aveva stabilito che la segregazione patrimoniale implicava un trasferimento, era errata poiché il concetto di segregazione, oltre che essere diverso da quello del trasferimento, non implica il trasferimento viepiù allorché "trasferente" e "trasferitario" coincidono con la medesima persona.

Il vincolo di destinazione, poi, costituiva una segregazione patrimoniale nell'ambito di titolarità del Trustee e ciò non può essere confuso con il negozio di vincolo di destinazione.

Il trust, ancora, non movimentava ricchezza ma creava una massa patrimoniale distinta e separata dall'intestatario che, talvolta, può comportare il trasferimento del bene - TRUST TRASLATIVO, o no ed allora si è in presenza di un TRUST AUTO-ISTITUITO o, infine, TRUST AUTO-DICHIARATO.

Mancava, nella specie, l'arricchimento conseguente al principio impositivo.

Il trust, poi, non essendo un negozio con vincolo di destinazione, non era elencato nell'art. 2, cc 47 e 49 D.L. n. 262/06.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, la quale, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità dell'appello per carenza di specifici motivi d'impugnazione.

Precisava che l'art. 2, comma 47, D.L. 262/06 aveva reintrodotta l'imposta di successione e donazioni estendendo l'ambito applicativo alla costituzione di vincoli di destinazione.

Precisava che la Circolare n. 3/08 stabiliva che la costituzione di beni in trust rileva ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, indipendentemente dal tipo di trust. Avendo il patrimonio del trust una specifica autonomia giuridica, anche nel trust auto-dichiarato, come nella specie, in cui il settlor - disponente - assume le funzioni di trustee, l'attribuzione dei beni in trust, anche in mancanza di formali effetti traslativi, deve essere assoggettata all'imposta sulle successioni e donazioni.

Era l'unicità della causa del trust che comportava la tassazione; nel caso di specie, il rapporto di parentela tra disponente e beneficiario non esisteva poiché vi era coincidenza tra i due soggetti, di conseguenza non poteva individuarsi un grado di parentela tra un soggetto e se stesso.

L'aliquota dell'8% era, pertanto, legittima.

Contestava, poi, la circostanza che la base imponibile sarebbe risultata pari a zero in conseguenza delle detrazioni poiché il trustee ha l'onere di trasferire al beneficiario i beni ricevuti.

All'udienza del 14.5.2012, la Commissione, preso atto che il difensore dell'appellante ha chiesto un rinvio per motivi di salute, ha rinviato la causa all'odierna udienza.

La vertenza viene discussa in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente questa Commissione respinge l'eccezione d'inammissibilità dell'appello svolta dall'Agenzia.

Nel processo tributario, l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, richiesta dall'art. 53 del D.Lgs n. 546/92, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi, di contro, soltanto un'esposizione chiara ed univoca della domanda rivolta al giudice di appello.

L'art. 53 del citato D.Lgs, ancora, dispone che i motivi di appello possono essere desunti dall'intero atto d'impugnazione considerato nel suo complesso (Cf Cass. n. 1224/07; n. 17960/07 e n. 1574/05).

L'appello della contribuente merita accoglimento.

Osserva questa Commissione che nell'introdurre l'imposta sulle donazioni e successioni, l'art. 2 del D.L. n. 262/06, ha compreso gli atti di "costituzioni di vincoli di destinazione" i quali, occorre precisare, non determinano alcun trasferimento patrimoniale né, tampoco, alcun arricchimento per chicchessia.

La ratio della legge sulle donazioni è quella di tassare l'incremento patrimoniale del soggetto beneficiario requisito, quest'ultimo, che non sussiste, obbligatoriamente, nell'ipotesi di trasferimento di beni o diritti non sorretti dallo spirito di liberalità.

E tale spirito manca nel caso di costituzione di vincolo di destinazione il quale non comporta arricchimento o mutamento patrimoniale.

La destinazione dei beni ad uno scopo determina dei vincoli su una parte o su tutto il patrimonio di un soggetto che impedisce il trasferimento o può determinare una strumentalità per una fattispecie prevista dal soggetto che attua tale destinazione.

A parere di questa Commissione, poi, i vincoli di destinazione ed i trust sono istituti diversi e non appare lecito considerare i trust come una particolare specificazione dei primi poiché, ai fini della tassazione, rilevano gli effetti che il trust produce.

Nella presente fattispecie, l'appellante costituiva in trust, denominato "Trust [redacted]", di cui si nominava trustee, dei propri beni immobili al fine di rafforzare la generica garanzia già prestata a favore di alcuni istituti bancari, quale fideiussore della Società [redacted] srl in liq.ne.

Al raggiungimento dello scopo principale del Trust, il fondo in Trust, eventualmente residuo, era destinato al soddisfacimento dei bisogni ed esigenze della famiglia della disponente.

Al termine del Trust, poi, beneficiario finale del Fondo residuo sarebbe stata la disponente, se in vita, diversamente i suoi legittimi eredi.

Si può rilevare dal Trust che la disponente non ha beneficiato di alcun arricchimento mentre il presupposto dell'attuale imposta sulle donazioni è il concetto della liberalità che non ha animato l'appellante: la segregazione dei beni era esclusivamente sottesa alla prestazione di una garanzia e non configura alcuna capacità contributiva nei confronti del trustee e, sotto il profilo temporale, ammesso che ricorrano i presupposti della tassazione, il momento impositivo sarebbe stato quello del trasferimento dei beni dal trustee ai beneficiari, e non quello del trasferimento del disponente al trustee.

Di conseguenza l'imposta sulle donazioni non poteva essere applicata poiché mancavano i principi del trasferimento della ricchezza a titolo di liberalità e dell'arricchimento di un soggetto conseguente alla liberalità ricevuta.

Per concludere, osserva questa Commissione che, nella specie vertendosi in tema di segregazione patrimoniale nella sfera di titolarità del trustee, manchi l'animus donandi, elemento essenziale dell'istituto della donazione, per cui viene meno la pretesa tassazione dell'ufficio.

Ritiene, infine, questa Commissione che la novità della vertenza giustifichi la compensazione delle spese.

La Commissione

P.Q.M.

Accoglie l'appello della contribuente e, in riforma della sentenza di primo grado, annulla l'avviso di liquidazione opposto e compensa le spese.

Così deciso in Milano il giorno 11 Giugno 2012

~~Il Relatore~~



Il Presidente

